



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

STATISTICA, FINANZA E ASSICURAZIONI (L-41)

Sede di Rimini

INDICE

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso	3
Art. 2 - Piani di studio individuali.....	3
Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche	4
Art. 4 - Frequenza e propedeuticità	4
Art. 5 - Percorso flessibile.....	4
Art. 6 - Prove di verifica delle attività formative	4
Art. 7 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente.....	4
Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe	5
Art. 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere	5
Art. 10 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie	5
Art. 11 - Prova finale.....	5

Corso di Laurea in Statistica, Finanza e Assicurazioni

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea Statistica, Finanza e Assicurazioni occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- conoscenze di cultura generale, di logica e linguistiche come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado
- competenze logico-matematiche

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto "Modalità di ammissione".

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

- **Modalità di ammissione**

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante lo svolgimento di una prova scritta (TOLC-E). Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Nello specifico, l'obbligo formativo aggiuntivo viene assegnato quando nella sezione di Matematica del TOLC-E si ottiene un punteggio minore della soglia indicata nel bando di ammissione; al fine di colmare le lacune evidenziate dall'OFA, lo studente è invitato a partecipare alle attività didattiche integrative di supporto.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende colmato con il superamento di un test OFA specifico che lo studente può sostenere durante l'anno.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

Art. 2 - Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche, se previsto, è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 - Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo:

- a) tutte le attività formative attivate nel Dipartimento di riferimento del corso
- b) le attività formative individuate dal Consiglio di corso di studio e previste nell'allegato piano didattico
- c) le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Art. 11 - Prova finale

a) Caratteristiche della Prova finale

La prova finale consiste in una relazione orale e scritta concordata con un docente di riferimento. Tale relazione può vertere anche sull'attività di tirocinio svolta precedentemente dallo studente.

La stesura della relazione e la sua presentazione sono volte a mettere in evidenza le capacità di studio e di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente, nonché la sua abilità nel comunicarle.

b) Modalità di svolgimento della prova finale

Per la valutazione della prova finale, la Commissione terrà conto della presentazione in sede di discussione.

In particolare, nella dissertazione, il candidato dovrà dimostrare le proprie capacità di analisi dei fenomeni economici, finanziari e attuariali, di uso dei metodi statistici appresi nel corso di studio e di esposizione dei risultati.

Inoltre, per l'attribuzione del voto finale, oltre all'andamento della carriera dello studente, il Consiglio di Corso potrà prevedere l'attribuzione di punteggi bonus che saranno resi noti tramite il portale di Ateneo.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it